

Circolare illustrativa della legge regionale 21 marzo 2000 n.39 “Legge forestale della Toscana”.

A seguito di alcune questioni interpretative sorte in sede di applicazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.48/R (Regolamento forestale della Toscana) con la presente circolare si intende fornire chiarimenti relativi a ciascuno degli argomenti di seguito indicati.

1) Approvazione dei piani di gestione o dei tagli che interessano territorio compreso nell’ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d’interesse locale)

L’articolo 44, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito “regolamento forestale”, prevede che i piani di gestione e dei tagli siano approvati dalla provincia o dalla comunità montana in subordine al rilascio del nulla-osta da parte dell’ente parco o dell’organismo di gestione dell’area protetta.

Le dichiarazioni necessarie per l’esecuzione dei tagli sono invece presentate all’ente parco o all’organismo di gestione dell’area protetta ai sensi dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 che attribuisce a questi ultimi la competenza autorizzatoria in relazione alle attività del titolo V, capo I della l.r. 39/2000.

2) Competenze in materia di trasformazione dei boschi e di trasformazione della destinazione d’uso dei terreni

Relativamente alla ripartizione di competenze in materia di autorizzazione per il vincolo idrogeologico tra province o comunità montane e comuni l’articolo 42 della l.r. 39/2000 stabilisce al comma 4 lett. a) e c) che spetta alle province e alle comunità montane la competenza per gli interventi di trasformazione del bosco nonché per tutte le opere connesse alla coltivazione agraria dei terreni e al comma 5, lett. a) e b) che spetta al comune la competenza per gli interventi di trasformazione di destinazione d’uso dei terreni per realizzare edifici, manufatti edilizi, opere

infrastrutturali ed altre opere costruttive nonché per tutti gli altri interventi attuati per realizzare opere non connesse alla coltivazione agraria.

La suddetta ripartizione di competenza stabilita dall'articolo 42 della legge è stata specificata con il disposto dell'articolo 79, comma 4 del regolamento forestale nel quale è stato previsto che qualora la trasformazione del bosco sia attuata per realizzare le opere elencate all'articolo 42, comma 5, lettere a) e b) della legge la competenza autorizzatoria spetta al comune mentre in tutti gli altri casi e per le opere connesse al taglio dei boschi la competenza è della provincia o della comunità montana.

Nell'applicazione delle norme citate si è posta l'esigenza di chiarire due questioni. La prima relativa alla competenza per la trasformazione del bosco, la seconda relativa alla competenza per la trasformazione di destinazione d'uso dei terreni.

La prima questione appare chiarita, alla luce del combinato disposto degli articolo 42 della legge e dell'articolo 79, comma 4 del regolamento forestale dove, come si è detto sopra, è stato esplicitamente detto che per una trasformazione del bosco finalizzata ad una delle opere elencate nell'articolo 42, comma 5, lettere a) e b) la competenza spetta al comune.

Riguardo alla questione della competenza per la destinazione d'uso dei terreni occorre risolverla alla luce della ratio sottesa alla ripartizione della competenza in questione tra comune e altri enti. Con la suddetta ripartizione di competenza tra diversi enti il legislatore ha inteso sostanzialmente distinguere le tipologie di interventi in due categorie: quella delle opere connesse alla coltivazione dei terreni agrari e quella delle opere non connesse, attribuendo la prima a province e comunità montane e la seconda al comune. Ne consegue che la trasformazione di destinazione d'uso dei terreni per realizzare edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive è di competenza del comune come sancito all'articolo 42, comma 5 lett. a) della legge, salvo i casi in cui queste opere siano connesse alla coltivazione agrari dei terreni. In tali casi, si deve ritenere in base all'articolo 42, comma 4, lett. c) che la competenza spetti a provincia e comunità montana.

Riguardo alle opere "connesse alla coltivazione dei terreni agrari" è opportuno precisare, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi, che le opere connesse alla coltivazione agraria dei terreni sono le seguenti:

- a) opere per la captazione (compresi laghetti e pozzi), adduzione e distribuzione di acque per uso irriguo;
- b) strade poderali o interpoderali, cioè strade private realizzate e gestite per attività aziendali agricole.

3) "Eccezionalità" della trasformazione del bosco

L'articolo 80 del regolamento forestale prevede che i motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi che consentono di autorizzare la trasformazione del bosco, debbano essere valutati non solo in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio ma anche alle indicazioni e prescrizioni del piano territoriale di coordinamento (PTC) della provincia e degli strumenti urbanistici comunali.

Il PTC, in particolare, è lo strumento di gestione e pianificazione del territorio provinciale che ha lo scopo, tra l'altro, di tutelare, riqualificare e valorizzare il paesaggio anche attraverso la definizione e l'individuazione dei sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio, l'individuazione dei principi per l'utilizzazione delle risorse e degli indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale.

Si evidenzia comunque che l'articolo 80 del regolamento forestale differenzia i criteri per la trasformazione tra le formazioni arbustive assimilate a bosco e i boschi di neoformazione dai boschi di più antica origine. Infatti, mentre per quest'ultimi la previsione negli strumenti urbanistici appare condizione essenziale e preliminare per la valutazione di fattibilità della trasformazione, per i boschi di neoformazione e per gli arbusteti il regolamento, pur rimandando agli indirizzi e prescrizioni del PTC che dovranno essere comunque presi in considerazione ove esistenti, ha esso stesso esplicitato i casi e i relativi criteri oggetto della valutazione. In particolare, rientrano tra questi, oltre alla tutela idrogeologica, il recupero dell'attività agricola in aree già utilizzate a tale scopo, il riequilibrio vegetazionale per il mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità animale e vegetale, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi.

4) Rimboschimento compensativo nel caso di trasformazioni di bosco

L'articolo 44 della l.r. 39/2000 affida le competenze in materia di rimboschimento compensativo alle province o alle comunità montane. Quindi, nel caso di trasformazioni di bosco autorizzate ai fini del vincolo idrogeologico dal comune:

a) se il richiedente non dispone di terreni da destinare al rimboschimento compensativo la validità dell'autorizzazione alla trasformazione dovrà essere subordinata al versamento alla provincia o alla comunità montana competente dell'importo commisurato al costo presunto del rimboschimento che l'articolo 81, comma 6, del regolamento forestale pone pari ad euro 60 per ogni 100 metri quadrati oggetto della trasformazione.

b) se il richiedente opta per la realizzazione del rimboschimento il progetto relativo dovrà essere trasmesso da parte del comune alla provincia o alla comunità montana competente. La provincia o la comunità montana prescrivono le modalità e i tempi di attuazione del rimboschimento e determinano l'importo dei depositi cauzionali di cui all'articolo 81, comma 7, del regolamento forestale. Il comune condiziona la validità dell'eventuale autorizzazione per la trasformazione all'esecuzione del rimboschimento compensativo con le modalità e i tempi prescritti, nonché alla preventiva costituzione del deposito cauzionale a favore della provincia o della comunità montana. Nel caso di mancata realizzazione da parte del richiedente del rimboschimento compensativo lo stesso sarà realizzato dalla provincia o dalla comunità montana che porranno gli oneri relativi a carico del richiedente.

5) Pascolo in bosco

Il comma 4 dell'articolo 86 del regolamento forestale prescrive che le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo in bosco e le modalità dello stesso debbano essere commisurati alle effettive possibilità di pascolamento in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli. E' evidente che il "danno" si configura solo nei casi in cui vi sia pregiudizio per l'esistenza del bosco stesso o l'innescare di fenomeni di erosione superficiale per eccessivo sentieramento o grufolamento, quando cioè il pascolamento comporta una regressione negativa dell'ecosistema e non il semplice rallentamento dell'accrescimento legnoso del piano arboreo dominato o accessorio o il semplice compattamento del terreno.

6) Obbligo di ripristino, consolidamento o adeguamento dello stato dei luoghi

Nel caso di violazioni alle norme previste dalla l.r. 39/2000 o dal regolamento forestale l'articolo 85 della l.r. 39/2000 prevede che l'ente competente prescriva a carico dei trasgressori e dei possessori dei beni interventi di ripristino, consolidamento o adeguamento dello stato dei luoghi solo nel caso gli stessi risultino necessari al fine di ricostituire il bosco o di assicurare la stabilità dei suoli o la regimazione delle acque alterati a seguito della violazione commessa.

Affinché l'ente competente possa avvalersi di tale facoltà è quindi necessario che tutti i soggetti preposti al rilievo delle infrazioni ai sensi dell'articolo 81 della l.r. 39/2000 informino tempestivamente l'ente competente dell'avvenuta violazione evidenziando, qualora ritenuto opportuno e comunque senza alcuna preclusione delle competenze dell'ente, l'eventuale necessità dei lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento.

E' evidente che detta comunicazione è un atto distinto dal rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) che accompagna l'originale processo verbale in caso di mancato pagamento in misura ridotta.

7) Ordinarie lavorazioni dei terreni agrari

L'articolo 88 del regolamento forestale consente di eseguire le ordinarie lavorazioni del terreno quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura senza assoggettarle ad alcuna formalità autorizzativa purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti indicati dall'articolo stesso. Si precisa che non possono considerarsi ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista. Tali operazioni sono quindi soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 39/2000 e dell'articolo 95 del regolamento forestale.

8) Obbligo del piano dei tagli per corpi boscati di estensione maggiore di 100 ettari

Ai sensi dell'articolo 48, comma 5 della l.r. 39/2000 e dell'articolo 10, comma 8, del regolamento forestale, dal 1 gennaio 2005 l'attuazione di tagli boschivi in corpi aziendali boscati di superficie superiore a 100 ettari è condizionata all'approvazione di un piano dei tagli.

Considerato, che le operazioni connesse all'attuazione di tagli boschivi sono svolte nell'arco di un anno silvano, le autorizzazioni rilasciate e le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2004 mantengono la loro validità fino alla conclusione dell'anno silvano in corso (31 agosto 2005). Dopo tale data perdono di validità le autorizzazioni e le dichiarazioni presentate in data antecedente il 1 gennaio 2005, fatte salve quelle relative ai commi 9 e 10 dell'articolo 10 del regolamento forestale.

Si precisa, inoltre che per quanto riguarda l'esenzione dell'obbligo del piano dei tagli per i tagli effettuati su una superficie non superiore a 5 ettari, prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 39/2000, il primo quinquennio di riferimento decorre dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

9) Realizzazione di nuove linee elettriche e autorizzazione per il vincolo idrogeologico

L'articolo 2, comma 2 del regolamento forestale prevede che gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione non interrompono la continuità del bosco. Ciò premesso qualora per la realizzazione di una nuova linea elettrica, anche in area boscata, siano previsti interventi per i quali la l.r. 39/2000 e il regolamento forestale non prevedono alcuna formalità autorizzativa, come

nei casi di cui all'articolo 99, comma 2 e comma 6, del regolamento forestale, la linea stessa può essere realizzata senza necessità di alcuna autorizzazione ai sensi della l.r. 39/2000.

Resta comunque fermo quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n° 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici) e dalle discipline in materia di edilizia e di tutela del paesaggio.

10) Tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti

I commi 2 e 3 dell'articolo 39 del regolamento forestale individuano le attività consentite nelle aree di pertinenza rispettivamente delle linee ad altissima, alta e media tensione a conduttore nudo e di quelle a conduttore isolato. Considerato che il comma 1 assimila al punto c) le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo distinguendo al punto d) quelle a bassa tensione a conduttore isolato si ritiene che anche per le linee a bassa tensione a conduttore nudo siano consentiti gli interventi previsti dal comma 2 dello stesso articolo 39.

11) Taglio di piante secche su estese superfici

L'articolo 10, comma 13, del regolamento forestale prevede che il taglio delle piante secche, divelte o troncate è liberamente esercitabile purché non comporti riduzione della superficie boscata. Nel caso che la presenza di un numero considerevole di piante secche concentrate su una determinata superficie determini spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente si configura la fattispecie disciplinata dall'articolo 50 del regolamento forestale e il bosco dovrà essere gestito con modalità che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso. In tali casi l'ente competente può chiedere al proprietario o possessore del bosco la predisposizione di un piano di coltura e/o dettare prescrizioni anche in deroga alle disposizioni del regolamento.

12) Opere connesse al taglio dei boschi e procedure autorizzative in materia edilizia

Le opere temporanee connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 46 del regolamento forestale sono utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni colturali ai boschi stessi e, al termine di dette operazioni, devono essere ripristinate per garantirne il rapido rinsaldamento, con le modalità indicate nello stesso articolo 46. La legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) non prevede alcun procedimento autorizzativo in materia edilizia per le opere temporanee connesse al taglio dei boschi che rispettino le caratteristiche indicate dall'articolo 46 del regolamento forestale che, pertanto, possono essere realizzate con la sola autorizzazione ai sensi della l.r. 39/2000. Sembra comunque opportuno, affinché non possano insorgere equivoci sulla

destinazione di tali opere, che l'ente competente invii una copia dell'autorizzazione rilasciata al comune.

13) Opere interne ad edifici esistenti

L'articolo 98, comma 1, del regolamento forestale annovera tra le attività liberamente esercitabili "la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti.....a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati" mentre l'articolo 100, comma 7, prevede la presentazione di una semplice dichiarazione per l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti in assenza di ampliamento planimetrico. Ciò premesso si ritiene che possano essere assimilate alla prima fattispecie e che pertanto possano essere realizzate senza alcun provvedimento autorizzativo ai sensi della l.r. 39/2000 tutti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell'involucro edilizio.

14) Articolo 92 e articolo 100 del regolamento forestale. Segnalazione di errori materiali

Nel comma 3 dell'articolo 92 è stato erroneamente citato il comma 3 in luogo del comma 2. Si tratta, evidentemente, di un mero errore materiale poiché le condizioni alle quali viene fatto il rinvio sono elencate nel comma 2.

Nel comma 8 dell'articolo 100 è stato erroneamente scritto "nei terreni boscati" in luogo di "nei terreni non boscati." Si tratta di un mero errore materiale, è infatti evidente che questo comma 8 dell'articolo 100 è strettamente collegato all'articolo 99, comma 4. I due commi regolano infatti la stessa fattispecie (installazione di determinati serbatoi in zone non boscate) differenziandone la disciplina in ragione della capacità degli stessi.